



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01/fasc. ABAP (Giada) 8.1.2

Allegati:

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
(mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

All'Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione II - Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP 4227]
(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali - SVA
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: COMUNE DI SANTA GIUSTA (OR) - Impianto di stoccaggio, rigassificazione e
distribuzione GNL nel Porto di Oristano-Santa Giusta.
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 - VIA.
Proponente: Società IVI Petrolifera S.p.A.
Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

a.p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

a.p.c.

All'Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS
[ID_VIP 4227]
(ctva@pec.minambiente.it)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEC: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

e. p.c.

All Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

All Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it)

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”.

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali”.

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 19 giugno 2019, n. 76, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 184 del 07/08/2019; registrato dalla Corte dei Conti il 25/07/2019 al n. 2851), il quale ha abrogato il DPCM 29 agosto 2014, n. 171.

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”, registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell’11/02/2016).

VISTO il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

2



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

14/01/2020

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale”.

CONSIDERATO che la Società **IVI Petrolifera S.p.A.**, con nota prot. n. 456 del 09/08/2018, ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare istanza ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di fattibilità tecnico economica relativo all'**Impianto di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione GNL nel Porto di Oristano-Santa Giusta**, localizzato nel Comune di Santa Giusta (OR).

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi interessa un'area del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese di circa 30.000 mq, ubicata nel *Corpo Centrale dell'Agglomerato Industriale di Oristano*, e prevede la realizzazione degli interventi infrastrutturali e impiantistici necessari a creare un nuovo impianto di stoccaggio e rigassificazione e distribuzione del GNL, mediante fornitura del medesimo gas da effettuarsi con navi metaniere di capacità pari a circa 4,000 mc. L'impianto prevede, altresì, l'installazione di nove serbatoi criogenici da 1,000 mc ciascuno; la rigassificazione del GNL tramite l'utilizzo di 6+6 vaporizzatori ad aria a circolazione forzata; la distribuzione del prodotto attraverso operazioni di caricamento su bettoline (terminal to ship) e camion ("terminal to truck"). Lo schema distributivo delle diverse funzioni previste nel nuovo impianto è concettualmente suddiviso nelle aree funzionali di seguito elencate: - area di attracco e trasferimento del GNL, che comprende le infrastrutture e i dispositivi per l'ormeggio di metaniere e bettoline, già attualmente esistenti, e tutti i dispositivi e le apparecchiature necessarie per il corretto trasferimento, durante lo scarico delle metaniere ed il carico delle bettoline; - area di deposito del GNL, che comprende i serbatoi di stoccaggio e tutti i dispositivi accessori ed ausiliari necessari alla loro corretta gestione; - area destinata alla sezione di vaporizzazione del GNL, che comprende le apparecchiature necessarie alla rigassificazione del GNL; - area di carico delle autocisterne, che comprende le baie di carico/raffreddamento per le autocisterne, i sistemi di misurazione del carico e tutti i sistemi ausiliari per il corretto funzionamento e gestione. E' prevista la costruzione di una torcia di emergenza, di altezza pari a 36 m. Il progetto prevede la realizzazione di opere di mitigazione vegetazionale sia all'interno dell'impianto, che lungo il suo perimetro esterno per tre lati. Con la documentazione integrativa consegnata dal proponente il 09/08/2019 (cfr. documento denominato *Procedura VIA – Risposte alle Richieste di integrazione*, p. 51), si è appreso che quest'ultimo ha provveduto ad adottare il 22/07/2019 un “*Memorandum of Understanding per la realizzazione di un Punto di Consegna GAS sulla Rete di Trasporto Gas naturale di Enura S.p.A.*”. Il predetto *Memorandum* è stato consegnato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare privo del verbale del 19/07/2019 citato nel medesimo documento, ove si afferma che con il predetto verbale è stato identificato il “*Punto Fisico di Consegna*” del gas. In ogni caso, la documentazione prodotta dalla Società IVI Petrolifera S.p.A. non descrive e verifica con il SIA il progetto di collegamento dell'impianto proposto il citato “*Punto Fisico di Consegna*” e, pertanto, il predetto collegamento non può essere oggetto della valutazione espressa con il presente parere tecnico istruttorio della Direzione generale ABAP. L'ubicazione del “*Punto Fisico di Consegna*” è stata descritta, sommariamente, dal Consorzio Industriale Provinciale Oristanese nelle proprie osservazioni del 27/09/2019, consultate per il solo tramite del sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (in quanto non pervenute alla Direzione generale ABAP per il non corretto indirizzo PEC utilizzato). Il collegamento per la consegna del proprio gas rigassificato alla dorsale proposta dalla Società Enura S.p.A. (subentrata alla Società SNAM Rete Gas S.p.A.) dovrebbe quindi avvenire con le strutture previste per i progetti in eguale fase di valutazione di impatto ambientale di competenza statale denominati “*Metanizzazione Sardegna – Tratto sud*” (ID_VIP del MATTM-DVA n. 3699) e “*Metanizzazione Sardegna – Tratto nord*” (ID_VIP del MATTM-DVA n. 3673), tuttavia senza avere alcuna contezza del relativo tracciato di collegamento, che pertanto non può essere considerato quale parte connessa al progetto soggetto al presente procedimento VIA.

CONSIDERATO che la **Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.RU.U.20122 del



07/09/2018, ha comunicato "la procedibilità dell'istanza", avendo "... verificata la completezza della documentazione trasmessa a corredo della suddetta istanza ...", come anche che, ai sensi dell'art. 23, co. 4, del D.Lgs. 152/2006, è avvenuta la pubblicazione del SIA e della documentazione allegata alla predetta istanza sul proprio sito web per la pubblica consultazione, evidenziando con ciò che i termini di cui all'art. 24, comma 3, del medesimo decreto legislativo decorrono dalla data della suddetta nota.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 23869 dell'11/09/2018, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari che la Società IVI Petrolifera S.p.A., con nota prot. n. 456 del 09/08/2018, ha trasmesso anche a questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP) istanza di verifica di compatibilità ambientale (VIA) secondo il nuovo modello procedurale di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale), come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017 ed entrato in vigore il 21/07/2017.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.20122 del 07/09/2018 ha comunicato, ai sensi dell'art. 23 – co. 4 – del D.Lgs. 152/2006, l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web del relativo avviso ed il decorrere dei termini procedurali di cui all'art. 24, commi 1 e 3, del D.Lgs. 152/2006 a far data dalla medesima nota, avendo verificato la procedibilità della relativa istanza.

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP che, stante il nuovo modello procedurale stabilito per il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale dall'entrata in vigore il 21/07/2017 della riforma operata dal D.Lgs. 104/2017 alle disposizioni del D.Lgs. 152/2006, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del MiBAC di una copia digitale e/o cartacea della suddetta documentazione integrativa, ma lo stesso Ufficio dovrà provvedere alla sua consultazione esclusivamente per il tramite del sito web del MATTM, al seguente indirizzo:

www.va.minambiente.it => sezione "Procedure" => "Procedure in corso" => paragrafo "Valutazione Impatto Ambientale" => "Impianto di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione GNL nel Porto di Oristano-Santa Giusta".

Per quanto sopra, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Cagliari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP di Cagliari che lo stesso parere endoprocedimentale dovrà essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito, invece, delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul proprio sito istituzionale dell'ex Direzione generale BeAP all'indirizzo www.beap.beniculturali.it, sezione "Paesaggio", paragrafo "Circolari e pareri".

Relativamente a quanto prodotto, tra l'altro, dal proponente con la documentazione allegata all'istanza (per la quale si deve già evidenziare una generale carenza in merito alla compiuta rappresentazione della configurazione architettonica dell'impianto proposto, per il quale si è ritrovata solo una schematica modellazione 3D nel SIA, nella sezione dedicata alla Valutazione di Impatto Acustico – cfr. p. 221; d'altronde essendo in tal senso non utile neanche la Relazione paesaggistica presentata), si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari di voler condurre anche una particolare valutazione in merito alla corretta rappresentazione della fascia di tutela di cui all'art. 142, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 42/2004,



così come riprodotta dal proponente nei propri elaborati, ma già con coincidente con quella illustrata dalla Regione Autonoma della Sardegna nel relativo sito di SardegnaGeoportale: Sardegna Mappe Aree tutelate.

Ancora, visto quanto già valutato per il limitrofo progetto del medesimo proponente (cfr. DM- VIA n. 105 del 27/04/2016, avente ad oggetto l'Ampliamento del deposito costiero di Santa Giusta), interessante al contrario della presente un'area da tempo infrastrutturata, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari di voler condurre una particolare valutazione in merito all'adeguatezza della descrizione prodotta dal proponente con il SIA in merito agli impatti significativi e negativi del progetto sul patrimonio culturale archeologico.

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire alla scrivente la comunicazione - nei termini stabiliti dall'articolo 24 (co. 3) del D.Lgs. 152/2006 - al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della necessità di modificare ed/od integrare lo Studio di Impatto Ambientale già presentato.

Al Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale definitivo della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III - Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale definitivo della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna**, con nota prot. n. 21329 del 15/10/2018, ha trasmesso il seguente parere endoprocedimentale:

< In riferimento alla nota della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio prot. n. 23869 dell'11.09.2018 acquisita a questo Ufficio con prot. n. 19447 del 21.09.2018, con la quale è stato richiesto il parere endoprocedimentale di competenza di questa SABAP, esaminati gli elaborati progettuali scaricati dal link www.va.minambiente.it, si comunicano le seguenti valutazioni.

Area Funzionale Patrimonio archeologico

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.2. Beni archeologici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

- Comune di Santa Giusta: Nuraghe Sant'Elia, sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 83 del 05.07.2017, distante circa 650 m a Nord Est dell'opera (di cui si allega copia).

1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

Nelle vicinanze dell'area d'intervento sono presenti alcuni siti archeologici e a rischio archeologico segnalati nel PUC in adeguamento al PPR adottato con delibera del Consiglio comunale di Santa Giusta n. 5 del 09.05.2014 e approvato con delibera n. 8 del 10.04.2015. Tali siti sono: Insediamento preistorico e Nuraghe Sant'Elia, Insediamento e necropoli romana di Cirras, stazione litica di Cirras, Nuraghe monotorre Nuragheddu, insediamento nuragico di Abbarossa.

1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

Nell'area più vasta sono presenti numerosi beni e aree a rischio archeologico indicati dal PUC approvato.

2. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Vista la documentazione progettuale resa disponibile sulla piattaforma www.va.minambiente.it e la situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento, considerato che quest'ultima si presenta non edificata, si rappresenta la necessità per questo Ufficio di richiedere la seguente documentazione integrativa a corredo dello Studio di Impatto Ambientale e da redigersi pertanto nelle forme previste dal D.Lgs. 152/2006 per la verifica degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale e archeologico:

1. Relazione archeologica redatta da un archeologo professionista che comprenda lo spoglio dell'archivio della Soprintendenza ABAP di Cagliari, lo spoglio bibliografico e la ricognizione dell'area di intervento. Tale richiesta è motivata dalla necessità di limitare il rischio di ritrovamenti fortuiti che potrebbero rallentare o rendere non realizzabili i lavori in progetto.

B. AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.a. Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze.

L'area di progetto non è interessata da aree dichiarate ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte III del Codice, esistono tuttavia delle relazioni di prossimità ed intervisibilità dell'area portuale con le seguenti aree dichiarate:

- DECRETO ASSESSORIALE 6 APRILE 1990. ZONA NEL COMUNE DI ORISTANO FACENTE PARTE DEL SINIS LA CUI VEGETAZIONE SI CARATTERIZZA OLTRE CHE DALLA MACCHIA BASSA ANCHE DA VARIE ESSENZE IMPORTANTI GLI STAGNI COSTIERI E SUBCOSTIERI;
- DECRETO 1990-04-06. TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI CABRAS CON LA ISOLA DI MAL DI VENTRE E LO SCOGLIO CATALANO INTERESSANTE PER LE ZONE DESERTICHE E GLI ANTICHI BORGHI DI S.SALVATORE E S.GIOVANNI DI SINIS. V.200102/103;
- DECRETO MINISTERIALE 26 MAGGIO 1972. ZONA LITORANEA A NORD DELLA PENISOLA DI SINIS CHE OFFRE UN QUADRO NATURALE TIPICAMENTE MEDITERRANEO CON SPIAGGE E DUNE COPERTE DI VEGETAZIONE SPONTANEA PROMONTORI ROCCIOSI CABRAS;
- DECRETO MINISTERIALE 19 FEBBRAIO 1968. PENISOLA DI SAN GIOVANNI IN SINIS COMPRENDEnte SPIAGGE CON ARENILI E SCOGLIERE NEL COMUNE DI CABRAS;

B.1.b. Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

L'area di progetto ricade all'interno delle aree tutelate ai sensi del comma a) "i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare".

Essa è prossima all'infrastruttura portuale - istituita con il "Piano Regolatore Portuale del Porto Industriale e Commerciale di Oristano", approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 22 Ottobre 1964, e la sua variante successivamente approvata il 13 Febbraio 1972 - e risulta compresa tra quelle pianificate in quanto "aree industriali e commerciali insediamenti in atto".

L'area di progetto risulta insistere su una porzione della originaria linea di costa interessata da ampi campi dunali, compresa nella fascia dei 300 m dalla battigia e ben visibile dalla cartografia storica fino al 1968, successivamente affiancata da una vasta zona di colmata funzionale alla protezione del molo di sottoflutto e della bocca di accesso all'avanporto, che invece risultano realizzati nelle foto aeree del 1977/78 coerentemente con le datazioni del PRP sopra riportate, quindi ben precedenti l'emanazione del Decreto e della Legge Galasso.

In ogni caso, sia che si consideri la linea di costa naturale, ante realizzazione infrastruttura portuale, sia che si consideri la linea di costa "fittizia", ricavata per esclusione delle opere artificiali, sia che si consideri l'attuale limite delle banchine portuali, il lotto di progetto rientra comunque entro la fascia di tutela ex art. 142 comma 1.a).

B.1.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero



di altri strumenti di pianificazione

L'area risulta mappata nel PPR della Sardegna secondo i seguenti tematismi:

- Assetto ambientale: "Aree di Utilizzazione Agro Forestale", "Colture erbacee specializzate, aree agroforestali, aree incolte";
- Assetto storico-culturale: non risultano elementi nelle immediate prossimità che siano mappati sul PPR;
- Assetto insediativo: "Grandi Aree Industriali";

Dal punto di vista dei vincoli paesaggistici, l'area è esclusa dalla fascia costiera ex art. 19 delle NTA del PPR, ai sensi del comma 3.c del medesimo, in quanto zonizzata come D dal PUC del Comune di Santa Giusta ed interessata dal PRP Portuale già in gran parte attuato.

Non si possono escludere, tuttavia, le forti relazioni di prossimità con altri e distinti vincoli ex art. 143 del D.Lgs. 42/2004 individuati dal PPR, quali i residui campi dunari a nord e sud, originariamente interessanti tutta la fascia litoranea ed oggi interrotti dall'infrastruttura portuale, ma ancora ben leggibili nelle sue immediate adiacenze; zone umide costiere, demaniali e non, costituite dal sistema degli stagni e delle lagune litoranee e riconosciute quali aree SIC dagli strumenti di tutela ambientale internazionale.

Dal punto di vista della pianificazione urbanistica il Comune di Santa Giusta ha adottato il proprio PUC in adeguamento al PPR con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 09.05.2014, ma non risulta ad oggi approvato definitivamente.

B.2. ESPLICAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

L'area di progetto dell'intervento in esame ricade all'interno del Piano Regolatore Portuale del Porto di Oristano ed è immediatamente limitrofa ad aree già ampiamente utilizzate a scopo industriale e produttivo strettamente in relazione al sistema del porto ed alle possibilità di trasporto delle merci e delle materie prime che esso assicura.

Tuttavia, tale area è in relazione parimenti strettissima con il sistema naturale che caratterizza la fascia litoranea del Comune di Oristano, Santa Giusta e Cabras, ampiamente ritenuta di interesse pubblico con dichiarazioni ripetutesi negli anni e reciprocamente confermantì l'importanza paesaggistica del contesto.

Si rimarca la rilevante prossimità del progetto con lo Stagno di Santa Giusta e la foce del fiume Tirso, che costituiscono i macroelementi più vicini di una più ampia struttura idrografica, costituita anche dagli stagni di S'ena Arrubia e Pauli Majori, complessa e vulnerabile sul piano paesaggistico ed ambientale (aree SIC ITB 030037 "Stagno di Santa Giusta" e ITB 032219 "Sassu Cirras"). Inoltre, deve essere considerata la consistenza ancora agricola/ incolta della aree immediatamente limitrofe al lotto di progetto che si situa proprio sul margine dell'area industriale pianificata dal PRP.

La natura assolutamente pianeggiante del contesto circostante rende le infrastrutture in progetto visibili anche alla lunghe distanze e, benché poste in prossimità di lotti già interessati da insediamenti industriali, ne amplificano l'impatto paesaggistico rispetto ai valori tutelati dai vincoli sopra riportati.

B.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

La documentazione iconografica prodotta a corredo del SIA e della Relazione Paesaggistica è costituita da tre foto inserimenti dell'impianto in progetto, che mostrano le strutture in progetto da distanze eccessive, che non consentono di apprezzarne l'effettiva consistenza né l'impatto con l'immediato intorno. Si richiede pertanto che vengano integrate le foto simulazioni con punti di vista più ravvicinati, tali da far percepire anche gli aspetti architettonici della strutture proposta e l'effettiva incidenza con il paesaggio circostante, sia con visuali rivolte alle aree già interessate dagli impianti industriali sia verso le aree con ancora elementi superstiti di naturalità.

Con l'occasione, si proceda ad un approfondimento anche architettonico degli edifici funzionali, al fine di integrare gli aspetti meramente strumentali con i necessari accorgimenti di integrazione paesaggistica, in termini di mitigazione e, ove ciò non fosse possibile per le dimensioni fisiche delle strutture, anche di compensazione degli impatti con opere accessorie e collaterali all'impianto vero e proprio che abbiano una ricaduta positiva e/o di valorizzazione del delicato contesto ambientale e paesaggistico



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

circostante.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI

Si resta in attesa delle integrazioni relative all'aspetto architettonico e di inserimento paesaggistico dell'impianto proposto e delle relative opere di mitigazione e compensazione per poter esprimere le proprie eventuali osservazioni.

C. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO

Non si rilevano elementi di interesse storico-architettonico nella prossimità dell'area di progetto, né con relazioni di intervisibilità con l'impianto proposto.

D. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che lo scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio rimane in attesa delle integrazioni richieste e di conoscere le determinazioni che vorrà assumere in merito codesta Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio >.

VISTO il decreto della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna n. 83 del 05/07/2017, recante dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'articolo 10, co. 1, del D.Lgs. 42/2004 del bene culturale denominato "Nuraghe Sant'Elia", posto a circa 650 m a Nord-Est dell'impianto di cui trattasi e ricadente nel Comune di Santa Giusta (OR), allegato al parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna prot. n. 21329 del 15/10/2018.

CONSIDERATO che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP**, con nota prot. interno n. 27664 del 18/10/2018, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

< Si fa seguito alla nota prot. 23869 del 11.09.2018, con la quale codesto Servizio richiede le valutazioni in merito alle opere in oggetto, nonché alla nota prot. 21329 del 15.10.2018 con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna ha trasmesso le proprie considerazioni.

In relazione agli aspetti di tutela archeologica, di competenza di questo Servizio, si segnala che l'Ufficio territoriale, «vista la documentazione progettuale resa disponibile sulla piattaforma www.va.minambiente.it e la situazione vincolistica dell'area oggetto di intervento, considerato che quest'ultima si presenta non edificata», evidenzia la necessità «di richiedere la seguente documentazione integrativa a corredo dello Studio di Impatto Ambientale e da redigersi pertanto nelle forme previste dal D. Lgs. 152/2006 per la verifica degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale e archeologico: ... Relazione archeologica redatta da un archeologo professionista che comprenda lo spoglio dell'archivio della Soprintendenza ABAP di Cagliari, lo spoglio bibliografico e la ricognizione dell'area di intervento. Tale richiesta è motivata dalla necessità di limitare il rischio di ritrovamenti fortuiti che potrebbero rallentare o rendere non realizzabili i lavori in progetto».

Considerata la presenza nelle vicinanze dell'area d'intervento di numerosi siti e aree a rischio archeologico, così come indicate dalla Soprintendenza, si concorda con quanto richiesto.

Resta fermo che sulla base dei dati raccolti nella relazione archeologica la Soprintendenza competente potrà valutare l'opportunità di attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico >.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 28743 del 30/10/2018, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota di questa Direzione generale ABAP prot. n. 23869 dell'11/09/2018 - con la quale tra l'altro la scrivente ha già evidenziato alcune carenze nella documentazione prodotta dal proponente con l'istanza e, quindi, nel SLA - si comunica quanto segue.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 152/2006; considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con la nota prot. n. 21329 del 15/10/2018 (allegata alla presente) ha riscontrato la presenza di carenze documentali e richiesto chiarimenti sulla proposta progettuale presentata, di fatto non potendo di conseguenza esprimere in merito il proprio parere endoprocedimentale definitivo; considerato che il Servizio II di questa Direzione generale con nota prot. n.



27664 del 18/10/2018 ha concordato sulla necessità di chiedere documentazione integrativa al proponente; visto il Decreto Commissione Regionale n. 83 del 05/07/2017, di dichiarazione di interesse archeologico ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 42/2004; considerato che per quanto attiene alla tutela del patrimonio architettonico, la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio non ha evidenziato nella predetta nota un possibile interessamento da parte della proposta progettuale di cui trattasi e, pertanto, non si è ritenuto di dover acquisire allo stato attuale il contributo istruttorio del Servizio III di questa Direzione generale; si chiede al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente, di acquisire dal proponente le seguenti integrazioni alla documentazione progettuale, al SIA ed alla Relazione paesaggistica, già presentati con l'istanza:

1. Si chiede alla Società IVI Petrolifera S.p.A. se abbia nel frattempo già acquisito per il progetto di cui trattasi la relativa approvazione da parte del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, stante la rilevanza che lo stesso potrebbe assumere in merito alla conformazione finale dell'insediamento industriale proposto. Qualora ciò non fosse, si prega di motivarne le ragioni;
2. Si chiede alla Società IVI Petrolifera S.p.A. se abbia nel frattempo già acquisito per il progetto di cui trattasi le relative valutazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Capitaneria di Porto di Oristano per gli aspetti concernenti safety e security portuale legate all'attività proposta, stante la rilevanza che le stesse potrebbero assumere in merito alla conformazione finale dell'insediamento industriale proposto. Qualora ciò non fosse, si prega di motivarne le ragioni;
3. Il SIA deve essere integrato con la descrizione degli impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale archeologico, attraverso la redazione di una Relazione archeologica, redatta da un archeologo professionista, che comprenda lo spoglio dell'archivio della Soprintendenza ABAP di Cagliari, lo spoglio bibliografico e la ricognizione dell'area di intervento;
4. Il progetto e, conseguentemente, il SIA e la Relazione paesaggistica, devono essere integrati con la corretta rappresentazione del livello di tutela, gravante sull'area oggetto di intervento, di cui alle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004. In particolare, per quanto attiene alle aree gravate da usi civici (art. 142, comma 1, lett. h), si chiede di verificare e riferire se nelle aree interessate dal sito industriale proposto, gli stessi usi siano presenti. Di conseguenza, si dovranno eventualmente fornire specifiche verifiche di compatibilità delle opere ivi previste con le disposizioni introdotte dall'art. 74 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"), e dall'art. 3, co. 6, della legge 20 novembre 2017, n. 168 (recante "Norme in materia di domini collettivi");
5. Il progetto e, conseguentemente, il SIA e la Relazione paesaggistica, devono essere integrati con una rappresentazione, a scala adeguata di dettaglio, della sovrapposizione diretta del layout di impianto (di cui, per esempio, la planimetria di progetto denominata "Posizione stabilimento su mappa" – codice elaborato: P0006938-1-H7-RPS-NOF-ALL-A-2-2), con la tavola del Piano paesaggistico regionale già illustrata nell'elaborato allegato alla Relazione paesaggistica e dal titolo Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Regione Sardegna, Aree Tutelate (codice elaborato: P0006938-3-H5-RP-FIG-4-1°), attraverso la quale sia compiutamente verificabile l'effettiva l'incidenza delle nuove strutture industriali rispetto alle aree identificate dallo stesso Piano quali "Componenti di paesaggio con valenza ambientale". Di conseguenza deve essere verificata la compatibilità delle stesse strutture del sito industriale proposto rispetto alle relative previsioni e prescrizioni di cui alle Norme tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale;
6. Il progetto e, conseguentemente, il SIA e la Relazione paesaggistica, devono essere integrati nel senso di illustrare (con relazione, adeguati elaborati grafici e fotoinserti, quest'ultimi riferiti anche alla realtà attesa nelle ore notturne – ad integrazione di quanto illustrato in sola



pianta nell'elaborato di progetto denominato *Layout di illuminazione esterna*) e verificare i conseguenti impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale ed il paesaggio derivanti dalla realizzazione dell'impianto di illuminazione del sito industriale in progetto, descrivendo nel contempo come si intenda ridurre al minimo l'inquinamento luminoso verso l'alto e l'esterno del medesimo sito e, se consentito dalle vigenti norme di sicurezza, la relativa accensione notturna solo in caso di necessità;

7. Il progetto e, conseguentemente, il SIA e la Relazione paesaggistica, devono essere integrati illustrando (con relazione, adeguati elaborati grafici e fotoinserti) e verificando la fattibilità, anche alla luce della normativa di sicurezza vigente, di realizzare aree inerbiti all'interno del sito negli spazi lasciati liberi dalle strutture;
8. Il progetto e, conseguentemente, il SIA e la Relazione paesaggistica, devono essere integrati illustrando (con relazione, adeguati elaborati grafici e fotoinserti) e verificando la fattibilità di realizzare una cortina vegetazionale lungo tutto il perimetro esterno del sito d'impianto, costituita da una fascia verde pluricomposita realizzata con essenze, anche d'alto fusto, arboree-arbustive di specie autoctone e coerenti con il contesto, disposte in modo tale da creare un effetto "bosco" e con lo scopo di ottenere un efficace mascheramento paesaggistico delle strutture del medesimo sito;
9. Il progetto e, conseguentemente, il SIA e la Relazione paesaggistica, devono essere integrati illustrando (con relazione, adeguati elaborati grafici e fotoinserti) e verificando la possibile sinergia tra le opere di mitigazione vegetazionale di cui al punto 8 del presente elenco e quelle previste per il "progetto di ampliamento del deposito costiero denominato 'Santa Giusta' sito nel Comune di Santa Giusta", proposto dal medesimo proponente ed oggetto del decreto di compatibilità ambientale di cui al DM n. 105 del 27/04/2016;
10. Il progetto e, conseguentemente, il SIA e la Relazione paesaggistica (considerato che la documentazione iconografica già prodotta a corredo degli stessi elaborati è costituita da tre foto inserti dell'impianto in progetto, che mostrano le strutture in progetto da distanze eccessive, che non consentono di apprezzarne l'effettiva consistenza né l'impatto con l'immediato intorno) devono essere integrati da fotosimulazioni con punti di vista più ravvicinati, tali da far percepire anche gli aspetti architettonici delle strutture proposte e l'effettiva loro incidenza con il paesaggio circostante, sia con visuali rivolte alle aree già interessate dagli impianti industriali, sia verso le aree con ancora elementi superstiti di naturalità;
11. Il progetto e, conseguentemente, il SIA e la Relazione paesaggistica devono essere integrati con un approfondimento, anche architettonico, degli edifici funzionali e delle strutture industriali previsti, al fine di integrare gli aspetti meramente strumentali con i necessari accorgimenti di integrazione paesaggistica, in termini di mitigazione degli impatti sul patrimonio culturale ed il paesaggio, tali da avere una ricaduta positiva e/o di valorizzazione del delicato contesto ambientale e paesaggistico circostante al sito.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente, in merito alla suddetta richiesta di integrazioni al proponente >.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'ambiente, con nota prot. n. 24865 del 22/11/2018, ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un incontro al fine di valutare, innanzitutto, la mutua compatibilità dei diversi progetti in valutazione per la metanizzazione della Sardegna (identificati con ID-VIP del MATTM-DVA: n. 3699, n. 3673, n. 3639 e n. 4227):

< In riferimento alle procedure di valutazione di impatto ambientale in oggetto, di competenza di codesto Ministero, vista la nota prot. n. 4054 del 19/11/2018 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale, con cui è stata convocata una riunione per gli interventi proposti da Snam Rete Gas per il 13 dicembre p.v., e facendo seguito ad alcune interlocuzioni avvenute per le vie brevi tra i funzionari di



questa DG e i referenti della CTVIA, si rappresenta quanto segue.

La Scrivente DG è impegnata (o è stata impegnata nel recente passato) nell'istruttoria dei sottoelencati progetti:

1. IVI Petrolifera SpA - Deposito costiero da 9.000 m³ a Santa Giusta (OR), per il quale con Deliberazione G.R. n. 21/21 del 24 aprile 2018 è stata stabilita l'esclusione dalla procedura di VIA subordinata al rispetto di una serie di prescrizioni. La Società ha poi presentato il progetto di un Impianto di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione GNL nel Porto di Oristano, per il quale è in corso la procedura di VIA statale, per cui sono scaduti lo scorso 10 novembre i termini per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico;
2. Terminai GNL Isgas, in comune di Cagliari, per il quale la Scrivente, con nota prot. n. 20451 del 2/10/2017, ha provveduto alla trasmissione delle proprie osservazioni, nell'ambito della procedura di VIA statale, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. Allo stato attuale la Proponente ha appena presentato le integrazioni richieste a maggio 2018 dal MATTM;
3. Metanodotto SNAM Rete Gas relativo al tratto nord, per il quale la Scrivente, con nota prot. n. 20484 del 2/10/2017, integrata con nota prot. 22185 del 23/10/2017, ha provveduto alla trasmissione delle proprie osservazioni, nell'ambito della procedura di VIA statale, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. Allo stato attuale è in corso l'istruttoria delle integrazioni che la Società ha trasmesso a maggio 2018, e, di recente, a settembre;
4. Metanodotto SNAM Rete Gas relativo al tratto sud, per il quale la Scrivente, con nota prot. n. 905 del 16/01/2018, integrata con nota prot. n. 2278 del 2/02/2018, ha provveduto alla trasmissione delle proprie osservazioni, nell'ambito della procedura di VIA statale, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. Allo stato attuale è in corso l'istruttoria delle integrazioni che la Società ha trasmesso a luglio 2018;
5. Higas Srl - Deposito costiero da 9.000 m³ a Santa Giusta (OR): verifica regionale conclusa con DGR n. 45/20 del 02/08/2016 con l'esclusione dalla procedura di VIA subordinata al rispetto di una serie di prescrizioni; Intesa ai sensi dell'art. 57 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, espressa con DGR 67/17 del 16/12/2017;
6. Edison SpA - Realizzazione di un deposito costiero di GNL costituito da 7 serbatoi di capacità complessiva di 10.000 m³ e dell'accosto per l'approvvigionamento di gas tramite navi gasiere di piccola taglia - in comune di Santa Giusta (OR) - VIA statale conclusa con DM 283 del 17/10/2017, con giudizio di compatibilità ambientale positivo, subordinato al rispetto di una serie di prescrizioni; Intesa ai sensi dell'art. 57 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, espressa con DGR n. 56/34 del 20/12/2017.

Si è anche avuta notizia (si veda in merito la nota allegata del MiBACT indirizzata alla Scrivente DG per conoscenza) del fatto che la Società GALSI, la quale aveva già avuto una proroga del provvedimento finale della Via nazionale (conclusa con Decreto n. 591 del 12/11/2011), abbia, nello scorso maggio, richiesto al MAATM un'ulteriore proroga del citato provvedimento, sino a novembre 2020, motivata dalla necessità di attendere che la Regione Toscana esprima la propria Intesa nell'ambito del procedimento autorizzatorio in capo al Ministero per lo Sviluppo Economico.

La simultanea presenza di dette proposte progettuali, alcune delle quali non hanno ancora concluso l'iter valutativo, non può non provocare implicazioni reciproche.

Si cita a titolo meramente esemplificativo l'istanza di VIA nazionale, da ultimo presentata dalla Società IVI Petrolifera SpA, presentata pochi mesi dopo la conclusione della procedura di verifica regionale relativa a un deposito costiero di GNL (del tutto analogo, in termini di utilizzo e di capacità complessiva annuale, ai progetti limitrofi di Edison e Higas), è riferita alla realizzazione di un rigassificatore, oltre ai serbatoi di GNL di cui al progetto già esaminato. La capacità annuale di questi ultimi passa da 60.000 m³ (progetto di cui alla verifica regionale), a 880.000 m³ nel progetto in istruttoria, da inviare quasi interamente a rigassificazione per l'alimentazione del metanodotto SNAM, anch'esso in istruttoria.

A parte le incongruenze rilevate, tra le quali la mancanza, nel progetto, della connessione tra le due



opere, con la presente si espongono alcune considerazioni che si ritiene necessitino di una riflessione condivisa.

Conseguentemente all'aumento della capacità di stoccaggio, è previsto che il numero annuale delle metaniere per il rifornimento dei serbatoi passi da 12 (progetto esaminato in sede di verifica) a 220. Premesso che il volume indicato come capacità massima di stoccaggio non risulta da nessuna quantificazione commisurata agli effettivi ed eventuali fabbisogni, nonché a eventuali accordi con SNAM, si evidenzia la rilevanza degli impatti connessi con una tale circolazione nelle acque del Golfo di Oristano in primis e, in generale, nel Mediterraneo, vista soprattutto la concomitanza dei progetti sopra elencati (quello della Società Isgas, in particolare), nonché la reale prospettiva che ne vengano presentati altri.

In relazione alle necessità istruttorie di valutare innanzitutto la mutua compatibilità tra dette proposte progettuali, nonché la sussistenza e l'entità di impatti cumulativi tra detti interventi, la cui portata dovrebbe essere valutata a scala non solo regionale, per il parere della Scrivente, si chiede alla Commissione un incontro con i gruppi istruttori, nella stessa giornata della riunione convocata per il 13 dicembre (possibilmente prima) o, comunque in concomitanza con altre riunioni che dovessero essere convocate a breve in relazione agli altri due interventi (IVI Petrolifera e IsGAS).

Nel confidare in un cortese e positivo riscontro alla presente si resta a disposizione per eventuali chiarimenti >.

CONSIDERATO che la **Regione Autonoma della Sardegna**, con nota prot. n. 6672 del 25/03/2019, ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le proprie *Osservazioni preliminari* sul progetto di cui trattasi, evidenziando la necessità che il SIA trasmesso dal proponente fosse integrato nel senso indicato nella medesima nota, come anche allegando alla medesima nota i pareri regionali pervenutigli.

CONSIDERATO che alla nota prot. n. 6672 del 25/03/2019 della Regione Autonoma della Sardegna è allegato il parere reso dal **Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Oristano - Medio Campidano della Regione Autonoma della Sardegna**, con nota prot. n. 38829 dell'11/10/2019, che di seguito si trascrive integralmente:

< Con riferimento all'oggetto e alla nota della Direzione Generale dell'Ambiente assunta agli atti in data 18 settembre 2018, prot. n. 35317, questo Servizio comunica quanto segue:

- L'area di intervento è collocata all'interno del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (CIPOR) nel territorio comunale di Santa Giusta. In particolare, il sito è ubicato ad Ovest dell'esistente deposito di prodotti petroliferi di proprietà di IVI Petrolifera SpA e a Est della colmata, su di una superficie disponibile pari a circa 30,000 mq.
- L'area è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. a) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.lgs. 42/2004) - i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.
- L'area ricade all'interno dell'Ambito di Paesaggio Costiero N. 9 "Golfo di Oristano" del Piano Paesaggistico Regionale ed è classificata come insediamenti produttivi, Grande Area Industriale (componente ambientale - Aree ad utilizzazione agroforestale) e risulta non molto distante da aree istituzionalmente tutelate quali i siti di interesse comunitario (SIC), ITB030037 "Stagno di Santa Giusta" e ITB032219 "Sassu-Cirras". Tuttavia il contesto più prossimo all'ambito di intervento è interessato da numerose attività produttive, di considerevoli dimensioni, caratterizzanti i complessi industriali, come quello in esame.
- Il progetto prevede l'implementazione di una filiera che include l'approvvigionamento del GNL tramite navi metaniere, lo stoccaggio in impianto, la rigassificazione e la distribuzione via terra mediante autocisterne e via mare tramite imbarcazioni (bettoline). L'impianto è progettato per uno stoccaggio nominale di 9,000 m³ di GNL tramite l'impiego di N. 9 serbatoi criogenici da 1,000 mc ciascuno. La capacità nominale massima di stoccaggio annua è di 880.000 mc di GNL, dei quali la maggior parte (fino a 876.000 mc) saranno rigassificati e inviati alla rete.
- Nonostante la localizzazione nell'ambito Costiero potrebbe presentare delle criticità dovute alla complessità e alla sensibilità dell'intero ecosistema, tuttavia non si rilevano elementi che



sostengano la non compatibilità delle opere sotto l'aspetto strettamente paesaggistico e particolari impatti dal punto di vista percettivo, in quanto l'ambito risulta già intensamente antropizzato e trasformato.

- Considerata l'altezza della torcia (36 metri) si chiede di verificarne la visibilità dagli ambiti di maggior fruibilità turistica, come per esempio dalla marina di Torre Grande.
- Si chiede inoltre di porre in essere tutti i possibili accorgimenti in modo da ridurre al minimo i rischi di incidente, (sversamenti) che oltre a comportare possibili danni ambientali, potrebbero alterare irreversibilmente i pregevoli paesaggi costieri poco distanti, anche in considerazione del fatto che all'interno dell'area del porto, negli ultimi anni, sono stati autorizzati altri tre depositi costieri, uno della stessa IVI Petrolifera Spa, uno della Edison e uno della Higas.

Si comunica, infine, che sull'intervento dovrà essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti che dovessero rendersi necessari, (Il responsabile del Settore Piani programmi, opere pubbliche e interventi di grande impatto Oristano e Medio Campidano: Ing. [omissis]) >.

CONSIDERATO che la **Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.RU.U.14035 del 03/06/2019, ha chiesto documentazione integrativa al proponente sulla base di quanto richiesto dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS con nota prot. n. CTVA.RU.U.1841 del 22/05/2019, comprensiva di quella chiesta dalla Direzione generale ABAP con la nota del 30/10/2018 sopra riportata e dalla Regione Autonoma della Sardegna con le osservazioni del 25/03/2019 sopra citate.

CONSIDERATO che la **Società IVI Petrolifera S.p.A.**, con nota prot. n. VD/sz412/19 del 25/06/2019, ha chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una proroga, fino al 02/10/2019, del termine per la consegna della documentazione integrativa chiesta dallo stesso Ministero con la nota del 03/06/2019 sopra citata.

CONSIDERATO che non è pervenuto alla Direzione generale ABAP il riscontro del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla richiesta della Società IVI Petrolifera S.p.A. di cui alla relativa nota del 25/06/2019 sopra citata.

CONSIDERATO che la **Società IVI Petrolifera S.p.A.**, con nota prot. n. VD/pm515/2019 del 09/08/2019, ha trasmesso la documentazione chiesta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con la nota del 03/06/2019 sopra citata.

CONSIDERATO che il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, con nota prot. n. DVA.RU.U.22681 del 09/09/2019, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web di un nuovo avviso al pubblico e della documentazione integrativa prodotta il 09/08/2019, rappresentando che dalla data delle stessa nota decorreva il termine per la presentazione di eventuali osservazioni e la trasmissione dei pareri.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 25437 del 17/09/2019, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota prot. n. 28743 del 30/10/2018, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari che la Società IVI Petrolifera S.p.A. ha trasmesso, con nota prot. n. VD/pm 515/2019 del 09/08/2019, la documentazione integrativa ritenuta necessaria a corrispondere alla richiesta formulata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot. n. DVA.RU.U.14035 del 03/06/2019 (comprensiva di quanto già richiesto da questa Direzione generale ABAP, con la suddetta nota del 30/10/2018, e dalla Regione Autonoma della Sardegna, con nota prot. n. 6672 del 25/03/2019).

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. DVA.RU.U.22681 del 09/09/2019, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della suddetta documentazione integrativa sul proprio sito web.

Si deve, pertanto, evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari che la documentazione integrativa di cui sopra è consultabile per il tramite del sito web del MATTM-DVA, al seguente indirizzo:

13



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it


PEC: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "VIA in corso" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Impianto di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione GNL nel Porto di Oristano-Santa Giusta" => "Integrazioni" => "Documentazione integrativa".

Alla Società IVI Petrolifera S.p.A., in riferimento a quanto comunicato con e-mail PEC del 09/08/2019, si rappresenta che, per motivi di sicurezza dei propri sistemi informatici, non è possibile accedere al link indicato per scaricare la documentazione già trasmessa con la nota prot. n. VD/pm 515/2019 del 09/08/2019.

Alla Società IVI Petrolifera S.p.A., in riferimento a quanto riportato nella documentazione integrativa sopra citata, si deve gioco forza evidenziare la necessità per questo Ministero di acquisire, preliminarmente all'espressione del parere tecnico istruttorio di competenza, le seguenti informazioni:

a) si chiede di chiarire se il "parere favorevole" espresso dal Comitato Tecnico Regionale nella seduta dell'11/04/2019 (nota prot. n. 5622 del 18/04/2019), ai fini del rilascio del Nulla Osta di Fattibilità Condizionato all'osservanza di prescrizioni, ha avuto per oggetto la soluzione progettuale illustrata nel dettaglio con la documentazione integrativa trasmessa con la nota prot. n. VD/pm 515/2019 del 09/08/2019 e, quindi, ha potuto valutare l'effettiva possibilità tecnica, come anche la compatibilità con le norme di sicurezza, di realizzare nell'immediato intorno e all'interno del resede dell'impianto – vicino ai serbatoi e alle altre strutture previste – piantumazioni vegetazionali prative e alberature a medio fusto come illustrato nel seguente elaborato progettuale integrativo (tanto al fine di definire, fin dalla presente fase di VIA, il realistico assetto dell'impianto con riguardo alle relative mitigazioni vegetazionali, che non potranno essere modificate/negate in sede di sua Autorizzazione Unica, pena il venire meno dell'eventuale accertamento di compatibilità ambientale del progetto presentato nella stessa sede VIA):



b) si chiede di chiarire se per l'accertamento dell'esistenza di aree soggette ad uso civico in corrispondenza di quelle oggetto d'intervento (fatte salve le disposizioni della legge di conversione 3 agosto 2017, n. 123, art. 3, co. 17-ter, e della legge 20 novembre 2017, n. 168, art. 3, co. 6, ultimo periodo), si sia proceduto a verificare – oltre a quanto riportato in scala 1:2000.000 dal Piano paesaggistico regionale (cfr. elaborato integrativo denominato Procedura VIA – Risposta alle richieste di integrazioni, p. 107) – anche quanto riportato nel decreto del Commissario regionale per gli usi civici di accertamento delle terre civiche del Comune di Santa Giusta n. 224 del 02/06/1938 e il Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche del Comune di Santa Giusta, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 34/70 dell'8/08/2000 (aggiornato con il Piano approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 28/02/2019), come anche l'Inventario Terre Civiche per lo stesso comune redatto dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Agricoltura e riforma Agropastorale – Direzione generale – Servizio miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale del 2013.

Per quanto sopra e una volta ricevuti i chiarimenti sopra richiesti alla Società IVI Petrolifera S.p.A., si chiede alla Soprintendenza ABAP di Cagliari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP di Cagliari che lo stesso parere endoprocedimentale dovrà essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito, invece, delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5/2010 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire la trasmissione del parere tecnico istruttorio di questa Direzione generale ABAP al Ministro per i beni e le attività culturali per le relative successive determinazioni.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale definitivo della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale definitivo della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna, con nota prot. n. 21043 del 10/10/2019, ha trasmesso i pareri regionali nel frattempo pervenutigli in merito al progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 32663 del 12/11/2019, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si deve giocoforza evidenziare a codesta Società IVI Petrolifera S.p.A. come alla data della presente non siano pervenuti i chiarimenti chiesti da questa



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Direzione generale ABAP con la nota prot. n. 25437 del 17/09/2019, che si allega per facilità di lettura.

Per quanto sopra e al fine di consentire alla competente Soprintendenza ABAP e alla scrivente di concludere l'istruttoria di competenza sul progetto di cui trattasi, si chiede a codesta Società IVI Petrolifera S.p.A. di voler riscontrare, con tutta l'urgenza del caso, la richiesta di chiarimenti formulata dalla scrivente con la suddetta nota del 17/09/2019.

Alla Soprintendenza ABAP in indirizzo, si chiede di voler trasmettere a questa Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V) il proprio parere endoprocedimentale come chiesto con la suddetta medesima nota del 17/09/2019, entro 30 giorni dalla ricezione dei chiarimenti con la presente sollecitati.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la **Società IVI Petrolifera S.p.A.**, con nota prot. n. VD 479 del 22/11/2019, ha comunicato alla Direzione generale ABAP e alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio quanto segue a riscontro delle richieste di chiarimenti formulate dalla medesima Direzione generale con la nota del 17/09/2019 sopra citata:

< 1. INTRODUZIONE

IVI Petrolifera ha presentato, in data 9 Agosto 2018, istanza per l'avvio della procedura integrata di VIA-Valutazione di Incidenza per il progetto dell'impianto di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione GNL nel porto di Oristano - Santa Giusta.

Nell'ambito di tale procedura, sono pervenute diverse richieste di integrazione/osservazioni da parte delle Autorità Competenti inerenti alla documentazione presentata nell'Agosto 2018, alle quali IVI Petrolifera ha provveduto a rispondere in data 9 Agosto 2019.

Con Nota Prot. 0025437-P del 17 Settembre 2019, riportata in Appendice A, il Servizio V della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del MiBAC ha richiesto ulteriori chiarimenti relativi ai contenuti della documentazione integrativa: la presente nota è pertanto finalizzata a rispondere a tali richieste, relative al parere favorevole del CTR ai fini del rilascio del NOF ed all'accertamento dell'esistenza di aree soggette ad uso civico in corrispondenza di quelle oggetto di intervento.

2. RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO SUL RILASCIO DEL NOF DA PARTE DEL CTR

Come evidenziato nella richiesta di chiarimento del MiBAC, il Comitato Tecnico Regionale della Sardegna nell'Aprile 2019 ha rilasciato parere favorevole (con prescrizioni) al rilascio del Nulla Osta di Fattibilità.

Successivamente, nell'ambito della documentazione di risposta alle richieste di integrazione sottoposte al MATTM ed al MiBAC nell'Agosto 2019, IVI Petrolifera ha sviluppato una proposta di mascheramento paesaggistico dell'area di impianto tramite il posizionamento di piantumazioni arboree e la finitura a prato delle aree non occupate dagli equipment e non soggette a servitù di passaggio di sottoservizi.

In considerazione di quanto sopra, il parere favorevole del CTR non ha tenuto in considerazione la presenza delle piantumazioni vegetazionali prative e delle alberature proposte nella documentazione integrativa. A tal proposito, occorre evidenziare quanto segue:

- a seguito di interfaccia informale tra il CTR ed IVI Petrolifera, è emerso come da parte del CTR non siano in genere poste preclusioni relativamente al posizionamento di alberature e di finiture prative all'interno di impianti soggetti a procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza;
- nelle successive fasi di sviluppo dell'iniziativa, IVI Petrolifera dovrà predisporre e trasmettere al CTR il Rapporto Definitivo di Sicurezza relativo al progetto particolareggiata. In tale rapporto, sarà data evidenza dell'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere favorevole al NOF e saranno contestualmente indicate le mitigazioni a verde proposte nell'Agosto 2019 ai fini della valutazione complessiva del progetto da parte del CTR stesso;
- in ogni caso, come da indicazioni informali fornite dal MiBAC a IVI Petrolifera, nelle successive fasi di progettazione potrà essere data priorità agli interventi di mascheratura



arborea finalizzati a preservare lo skyline da mare.

3. RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI CHIARIMENTO RELATIVA ALLE AREE SOGGETTE AD USO CIVICO

In merito alle osservazioni espresse dal MiBAC riguardanti l'accertamento dell'esistenza di aree soggette ad uso civico in corrispondenza delle aree oggetto di intervento, si è proceduto ad analizzare il Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche del Comune di Santa Giusta, sviluppato sulla base delle informazioni reperite sia dal Decreto del Commissario Regionale per gli usi civici n[.] 224 del 02/06/1938, sia dall'Inventario Terre Civiche per il Comune di Santa Giusta redatto dalla Regione Autonoma Sardegna, oltre che dai risultati pervenuti dall'analisi di altre fonti, elencate di seguito all'interno di questo paragrafo.

Il Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche del Comune di Santa Giusta, approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/70 del 8/08/2000 (aggiornato con il Piano approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 28/02/2019), ha proceduto in fase preliminare alla programmazione, alla ricostruzione della consistenza e all'identificazione dei mappali gravati da Usi Civici all'interno dei limiti comunali di Santa Giusta. Per l'elaborazione del Piano sono state svolte analisi, oltre a consultare ed incrociare svariate fonti, che hanno consentito una ricostruzione dei mappali, portando alla mappatura dello stato attuale degli usi civici nel territorio esaminato.

Nello specifico per la redazione del Piano di Valorizzazione sono stati analizzati i seguenti riferimenti:

- Decreto del Commissario Regionale per gli usi civici n[.] 224 del 02/06/1938;
- Piano di Valorizzazione degli usi civici del Comune di Santa Giusta approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n[.] 164 del 03/10/2000;
- Inventano generale delle Terre Civiche dei 236 Comuni della Sardegna, per i quali è stato emesso il provvedimento formale di accertamento effettuato dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 2012¹ [nota 1: Per il Comune di Santa Giusta, l'inventario presente sul sito web Comuni <http://www.regione.sardegna.it/i/v/2568?s215979&v=2&c=1305&t=1&b-1> risulta essere stato inserito in data 10 Maggio 2013];
- Dati Catastali consultati da più fonti
 - Visure storiche;
 - Mappe catastali cartacee relative agli anni '50 ed '80 disponibili presso il Comune di Santa Giusta;
 - Mappe catastali digitalizzate e georeferenziate relative agli anni '80;
- Atti di disposizione, reperiti presso:
 - Comune di Santa Giusta,
 - Servizio Territoriale ARGEA di Oristano;
- Concessioni vigenti su terre civiche mappate e fornite dagli Uffici del Comune di Santa Giusta.

All'interno degli Elaborati Grafici allegati al Piano di Valorizzazione, reperibili sul sito del Comune di Santa Giusta, viene riportata la Cartografia riferita agli Usi Attuali (Allegato 2 "Carta degli Usi Civici Attuali Quadro A" ed Allegato 3 "Carta degli Usi Civici Attuali Quadro B") e agli Usi Futuri (Allegato 4 "Carta degli Usi Civici Futuri Quadro A" ed Allegato 5 "Carta degli Usi Civici Futuri Quadro B") per le Terre Civiche del Comune di Santa Giusta, dei quali è riportato uno stralcio nelle seguenti figure.

[omissis Figura 1]

Figura 1. Usi Civici Attuali e Futuri Quadro A (Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche del Comune di Santa Giusta)

[omissis Figura 2]

Figura 2: Usi Civici Attuali e Futuri Quadro B (Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche del Comune di Santa Giusta)

Analizzando la Cartografia riportata in precedenza, è possibile notare come:



- la presenza di terre adibite ad Uso civico è identificata principalmente ad Est dello Stagno di Santa Giusta, nello specifico a Sud Est dal centro abitato del Comune di Santa Giusta, e in piccola Parte in prossimità del centro abitato stesso;
- presso l'area di progetto e nelle sue immediate vicinanze non sono presenti aree ad uso civico: l'area più prossima è infatti localizzata ad una distanza di circa 4 km in direzione Nord-Ovest.

Sulla base di quanto sopra è possibile pertanto confermare come, anche sulla base dei riferimenti normativi e programmatici citati nell'osservazione del MiBAC, l'area di progetto non ricada all'interno di territori soggette ad uso civico >.

CONSIDERATO che, a riguardo di quanto riportato dalla Società IVI Petrolifera S.p.A. nella predetta nota del 22/11/2019 in merito alle "indicazioni informali fornite dal MiBAC a IVI Petrolifera, nelle successive fasi di progettazione potrà essere data priorità agli interventi di mascheratura arborea finalizzati a preservare lo skyline da mare" (cfr. p. 2), si deve evidenziare come la predetta 'mascheratura arborea' non debba essere considerata quale prioritaria rispetto al complesso delle opere di mitigazione vegetazionale proposte con la documentazione integrativa dell'agosto 2019 sia per l'interno che l'esterno dell'impianto in esame, quanto invece che la stessa mascheratura assume, tra le altre, una particolare importanza, stante la funzione che gli si attribuisce per preservare il paesaggio esistente nell'immediato intorno esterno all'agglomerato industriale esistente, rispetto ad uno dei punti più sensibili di possibile fruizione dello stesso paesaggio, quale quello costituito dal limitrofo ambito costiero.

CONSIDERATO che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 34842 del 27/11/2019, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alle note della scrivente prot. n. 25437 del 17/09/2019 e n. 32663 del 12/11/2019, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari che la Società IVI Petrolifera S.p.A. ha trasmesso, con nota prot. n. VD 479/2019 del 22/11/2019, i chiarimenti ritenuti necessaria a corrispondere alle richieste formulate con la predetta nota del 17/09/2019.

Per quanto sopra, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Cagliari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II, Servizio III e Servizio V), entro 30 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale definitivo sul progetto di cui trattasi, evidenziando come il predetto parere dovrà valutare nell'insieme tutte le mitigazioni vegetazionali proposte sia per l'interno che l'esterno dell'impianto dalla Società IVI Petrolifera con la documentazione integrativa dell'agosto 2019.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP di Cagliari che lo stesso parere endoprocedimentale dovrà essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC di questo Servizio V: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il suddetto parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura dello scrivente Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito, invece, delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

Si richiama l'attenzione di codesta Soprintendenza ABAP al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire la trasmissione del parere tecnico istruttorio di questa Direzione generale ABAP al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo per le relative successive determinazioni.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale definitivo



della competente Soprintendenza ABAP.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere allo scrivente Servizio V il proprio contributo istruttorio in merito a quanto previsto dal progetto di cui trattasi entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale definitivo della competente Soprintendenza ABAP.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: piero.aebischer@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro a quanto sopra richiesto >.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'ambiente, con nota prot. n. 26184 del 13/12/2019, ha espresso parere favorevole sul progetto di cui trattasi, subordinandolo al rispetto di una serie di condizioni ambientali, che sono state riferite "... al progetto nella sua configurazione completa, che prevede il funzionamento come deposito e come rigassificatore ...", tanto "... nell'ottica di garantire al territorio la massima tutela ...".

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con nota prot. n. 31944 del 18/12/2019, ha trasmesso il seguente definitivo parere endoprocedimentale per l'Area funzionale Patrimonio archeologico:

< In riferimento alla nota della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio V "Tutela del Paesaggio", prot. n. 34842 del 27.11.2019 (ns. prot. n. 29623 del 28.11.2019) con la quale è stato richiesto il parere endoprocedimentale di competenza di questa SABAP, esaminati gli elaborati progettuali scaricati dal link www.minambiente.it e facendo seguito alle comunicazioni intercorse per le vie brevi con le quali si sollecita la trasmissione del parere di competenza in relazione agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico, si comunicano le valutazioni che seguono.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

1.2. Beni archeologici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

- Comune di Santa Giusta: Nuraghe Sant'Elia, sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 83 del 05.07.2017, distante circa 650 m a Nord Est dell'opera.

1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

Nelle vicinanze dell'area d'intervento sono presenti alcuni siti archeologici e aree a rischio archeologico segnalati nel PUC in adeguamento al PPR adottato con delibera del Consiglio comunale di Santa Giusta n. 5 del 09.05.2014 e approvato con delibera n. 8 del 10.04.2015. Tali siti sono: Insediamento preistorico e Nuraghe Sant'Elia, Insediamento e necropoli romana di Cirras, stazione litica di Cirras, Nuraghe monotorre Nuragheddu, insediamento nuragico di Abbarossa.

1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

Nell'area più vasta sono presenti numerosi beni e aree a rischio archeologico indicati dal PUC approvato.

2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

2.1. Verifiche condotte sulla Carta del rischio archeologico allegata al progetto (Decreto Legislativo n. 50/2016, art. 25).

Vista la documentazione progettuale, comprensiva della Relazione archeologica specialistica, inviata in ottemperanza alla richiesta di documentazione integrativa inoltrata da questo Ufficio con nota ns. prot. n. 21329 del 15/10/2018, si rileva che l'intervento risulta ubicato in un areale costiero caratterizzato sin da età antica da una frequentazione antropica diffusa, le cui testimonianze materiali si fanno progressivamente più consistenti, poiché conservatesi con maggiore facilità, nella fascia di entroterra che insiste tra l'area portuale e quella lagunare. I dati relativi alla presenza di indicatori materiali archeologici di superficie, noti



agli atti d'Ufficio da ricognizioni susseguitesesi nel tempo a sud-ovest dell'area in esame, rilevano la presenza di un insediamento di età antica oggi non più leggibile nella sua estensione a causa probabilmente delle importanti trasformazioni connesse alla realizzazione del bacino portuale. Infatti, la presenza del nuraghe Sant'Elia, di cui si conservano i resti a breve distanza a nord est, nonostante l'intensa attività edificatoria circostante, testimonia di una frequentazione umana radicata nell'area già in età protostorica. Pur non potendo escludere che i materiali in dispersione segnalati in superficie possano essere il frutto di un apporto di terreno da aree limitrofe, nonostante gli intensi interventi edilizi, è potenzialmente plausibile che l'area costiera non ancora edificata preservi ulteriori tracce di frequentazione antica.

3. CONCLUSIONI RELATIVE AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Allo stato attuale delle conoscenze, non sono attestati elementi che impediscano la realizzazione del progetto pertanto, in relazione agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico, si esprime il proprio nulla osta a condizione che:

- sia inviata a questo Ufficio, con anticipo di almeno 30 giorni, una comunicazione dell'inizio dei lavori di movimento terra accompagnata da un cronoprogramma dettagliato delle opere onde permettere al personale di questo Ufficio di programmare gli opportuni sopralluoghi di competenza in fase di realizzazione delle attività che prevedono scavi.

Ad ogni buon conto si coglie l'occasione per rammentare al proponente il disposto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e che eventuali ritrovamenti di strutture antiche, di elementi di cultura materiale o di stratigrafie archeologiche saranno valutati anche in fase di realizzazione in base a quanto previsto dal D.Lgs 42/2004 ss.mm.ii.

Le presenti indicazioni si riferiscono esclusivamente alla tutela del patrimonio archeologico; sono fatte salve le limitazioni derivanti dalla presenza di vincoli ascrivibili ad altri aspetti del patrimonio culturale e paesaggistico tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Seguiranno i pareri di competenza di questa Soprintendenza relativi alle Aree Funzionali Paesaggio e Patrimonio Architettonico.

Per ulteriori chiarimenti sarà disponibile il funzionario archeologo responsabile del territorio, dott.ssa [omissis] ([omissis]) >.

CONSIDERATO che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 38709 del 23/12/2019, ha trasmesso il segue contributo istruttorio:

< Si fa seguito alla nota prot. 31944 del 18.12.2019 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (acquisito con nota prot. n. 38660 del 23/12/2019 di questa Direzione Generale), con la quale è fornito il proprio contributo istruttorio in merito alla procedura in oggetto, la cui documentazione è resa disponibile sul sito web del MATTM all'indirizzo <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/6882/9625>.

Per quanto attiene alla tutela archeologica, nell'area interessata dall'opera:

- il nuraghe Sant'Elia (Comune di Santa Giusta), localizzato a circa 650 m a nord-est dell'opera è interessato da vincolo diretto (D.C.R. n. 83 del 05.07.2016);
- l'insediamento preistorico e il nuraghe Sant'Elia, l'insediamento e la necropoli romana di Cirras, la stazione litica di Cirras, il nuraghe monotorre Nuragheddu e l'insediamento nuragico di Abbarossa sono segnalati come a rischio archeologico nel P.U.C., adottato in adeguamento al P.P.R. con delibera del Consiglio Comunale di Santa Giusta n. 5 del 09.05.2014 e approvato con delibera n. 8 del 10.04.2015;
- in generale, sono presenti nell'area circostante numerosi beni e aree a rischio archeologico, indicati nel sopraccitato P.U.C.

Le testimonianze di frequentazione antropica antica risultano particolarmente consistenti e diffuse nella fascia ricadente tra l'area portuale e quella della laguna di Santa Giusta. Le verifiche effettuate dalla Soprintendenza e le risultanze di attività di ricognizione condotte a sud-ovest dell'area interessata, inoltre, hanno evidenziato la presenza di un insediamento di età antica, la cui lettura è stata però compromessa dalle trasformazioni legate alla realizzazione del bacino portuale. Pur essendo possibile che il materiale raccolto nel tempo in superficie provenga dalla movimentazione di terreno da zone limitrofe, risulta altresì



elevata la possibilità che tale materiale vada riferito a un insediamento localizzato proprio nell'area in interesse, dato che l'area costiera risulta comunque non edificata.

Per quanto attiene alla tutela archeologica, quindi, lo scrivente Servizio concorda con il nulla osta alla realizzazione del progetto espresso dalla Soprintendenza competente, con la condizione però che sia data comunicazione dell'avvio dei lavori di movimentazione terra con un anticipo di almeno 30 giorni, inviando un cronoprogramma dettagliato delle attività, per consentire al personale della Soprintendenza di effettuare i necessari sopralluoghi, in fase di realizzazione delle attività che prevedono scavi.

Lo scrivente Servizio, inoltre, prescrive che tutti i lavori di movimentazione terra di cui sopra siano seguiti da un archeologo professionista, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 244/2019. A tale riguardo, si chiede di comunicare alla competente Soprintendenza, con un anticipo di 30 (trenta) giorni dall'avvio dei lavori, il nominativo dell'archeologo professionista, incaricato della predetta sorveglianza.

Nel caso di ritrovamenti a carattere archeologico, la Soprintendenza ABAP potrà valutarne l'entità e l'effettivo interesse, anche in relazione alla fattibilità delle opere in progetto e richiedere l'esecuzione di sondaggi per approfondire le conoscenze in merito. Sarà cura del proponente redigere e realizzare – con oneri a proprio carico - un relativo progetto dettagliato delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva approvazione della sopracitata Soprintendenza >.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna**, con nota prot. n. 961 del 14/01/2020, ha trasmesso il seguente definitivo parere endoprocedimentale per le Aree funzionali *Patrimonio architettonico e Paesaggio*:

< In riferimento alla nota della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio prot. n. 34842 del 27/11/2019, acquisita a questo Ufficio con prot. n. 29623 del 28/11/2019, con la quale è stato richiesto il parere endoprocedimentale di competenza di questa SABAP, facendo seguito alla precedente nostra nota prot. 21329 del 15/10/2018 e la conseguente richiesta di integrazioni documentali inviata dalla DG ABAP con prot. 28743 del 30/10/2018, esaminati gli elaborati progettuali integrativi elaborati dal richiedente e scaricati dal link www.va.minambiente.it e ad integrazione del parere già trasmesso per la parte di competenza relativa all'Area funzionale "Patrimonio archeologico" di cui al nostro prot. 31944 del 18/12/2019, si comunicano le seguenti valutazioni.

B. AREA FUNZIONALE PAESAGGIO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

Si richiama quanto già espresso nel prot. 21329 del 15/10/2018 in quanto la condizione vincolistica era stata già sufficientemente delineata e la stessa non è nel frattempo mutata.

Si prende tuttavia atto di quanto esplicitato dalla documentazione integrativa relativamente alla presenza di aree gravate da usi civici e dalle aree dell'assetto ambientale del PPR:

"Il sito del progetto non insiste su nessuna zona ad uso civico e nessuna di queste è presente nelle immediate vicinanze. L'area soggetta ad uso civico più prossima al sito di intervento è localizzata in direzione Nord, ad una distanza minima di circa 8.5 km." (Cfr. Risposte alle Richieste di Integrazione - Doc. No. P0012790-5-HI Rev. 0 – Agosto 2019, pag.108)

"Con riferimento infine alle relazioni tra l'area di progetto e le componenti di paesaggio di valenza ambientale:

- per quanto riguarda le "Aree naturali e subnaturali" non sono state individuate incidenze dirette connesse alla previsione del progetto in esame, in quanto l'area più prossima al sito d'intervento è localizzata ad una distanza minima di circa 800 m in direzione Sud;
- con riferimento all'interessamento delle aree seminaturali, si ritiene che la realizzazione del progetto non pregiudicherà la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica dell'area, in quanto:
 - l'impianto occuperà una porzione di aree seminaturali assolutamente residuale,
 - la realizzazione dell'impianto, in un'area attualmente incolta, si inserisce in un ambito portuale-industriale, già ampiamente modificato dall'attività antropica.

Inoltre si evidenzia che l'area di progetto non interessa aree boschive e sistemi fluviali;



- in merito alle "Aree di Utilizzazione Agro-forestale", l'area dell'impianto interessa una porzione di territorio appartenente a questa categoria, nella quale, come riportato precedentemente, è vietata la trasformazione per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica, economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa. Si evidenzia in tal senso che la localizzazione delle opere a progetto è stata individuata in un'area già nella disponibilità del proponente ed interna al perimetro del CIPOR e che la sua realizzazione comporterà evidenti benefici in termini di fruibilità del gas naturale." (Cfr. Risposte alle Richieste di Integrazione - Doc. No. P0012790-5-H1 Rev. 0 - Agosto 2019, pag. 111).

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

L'area di progetto dell'intervento in esame ricade all'interno del Piano Regolatore Portuale del Porto di Oristano ed è immediatamente limitrofa ad aree già ampiamente utilizzate a scopo industriale e produttivo strettamente in relazione al sistema del porto ed alle possibilità di trasporto delle merci e delle materie prime che esso assicura.

Tuttavia, tale area è in relazione parimenti strettissima con il sistema naturale che caratterizza la fascia litoranea del Comune di Oristano, Santa Giusta e Cabras, ampiamente ritenuta di interesse pubblico con dichiarazioni ripetutesi negli anni e reciprocamente confermantisi l'importanza paesaggistica del contesto.

Si rimarca la rilevante prossimità del progetto con lo Stagno di Santa Giusta e la foce del fiume Tirso, che costituiscono i macroelementi più vicini di una più ampia struttura idrografica, costituita anche dagli stagni di S'ena Arrubia e Pauli Majori, complessa e vulnerabile sul piano paesaggistico ed ambientale (aree SIC ITB 030037 "Stagno di Santa Giusta" e ITB 032219 "Sassu Cirras"). Inoltre, deve essere considerata la consistenza ancora agricola/ incolta delle aree immediatamente limitrofe al lotto di progetto che si situa proprio sul margine dell'area industriale pianificata dal PRP.

La natura assolutamente pianeggiante del contesto circostante rende le infrastrutture in progetto visibili anche alla lunghe distanze, benché poste in prossimità di lotti già interessati da insediamenti industriali.

Le integrazioni progettuali presentate dalla ditta proponente introducono, rispetto alla formulazione originaria, un serbatoio di accumulo idrico per ragioni di prevenzione incendi che costituisce una struttura di dimensioni rilevanti (18 m di altezza e 17 m di diametro) e per il resto confermano la articolazione generale dell'impianto i cui elementi ulteriormente rilevanti dal punto di vista della percezione paesaggistica sono costituiti dalla torcia di altezza pari a 36 m, da 12 vaporizzatori ad aria a circolazione forzata di altezza pari a circa 13 m. I serbatoi di stoccaggio del GNL, pur ingombranti in quanto di lunghezza pari a circa 50 m, sono adagiati al suolo ed emergono da esso per soli 6.5 m.

Il progetto è stato inoltre integrato con uno studio di mitigazione dell'impatto consistente nella definizione cromatica degli elementi più alti con tonalità affini allo sfondo naturale (azzurro, celeste e grigio cielo per il serbatoio idrico e per i vaporizzatori), mentre la torcia ha la struttura in traliccio che già di per sé è meno impattante e deve necessariamente essere marcata a bande rosse sulla parte terminale per ragioni di sicurezza del volo. I serbatoi cilindrici orizzontali sono previsti in finitura acciaio con lo scopo di avere un effetto riflettente del contesto e quindi un'aspettativa di migliore integrazione.

La contestuale previsione di una cortina arborea di essenze locali e tipiche dell'ambiente marino e salmastro (ginepri e tamerici) alimenta l'aspettativa di una situazione futura "a regime" che dovrebbe schermare la parte maggioritaria delle strutture e che comunque assicura una maggiore integrazione dell'area dell'impianto e della sua recinzione perimetrale. La stima progettuale di altezze medie pari o superiori ai 10 m pare difficilmente compatibile con le essenze proposte e le fotosimulazioni mostrano infatti tipologie arboree di tutt'altro genere, si chiede, pertanto, di integrare, sul lato verso il mare (ad ovest) e lungo il lato esterno a nord dell'impianto di cui trattasi, le essenze locali con altre autoctone di più elevato sviluppo con l'avvertenza di assicurare la disposizione "a bosco" che pare invece non essere stata presa in considerazione dalle planimetrie d'impianto. Tutto il corredo verde ed in particolare la finitura a prato delle



aree interne non soggette a funzioni tecniche dovrà essere accuratamente mantenuto con rasature, sfalci e irrigazione al fine di non incorrere in fenomeni di incuria ed abbandono che ne renderebbero nulla l'efficacia ed anzi lo trasformerebbero in un elemento detrattore di qualità paesaggistica.

Il richiesto studio illuminotecnico e le modellazioni dei fusi luminosi paiono assicurare un sufficiente confinamento delle sorgenti luminose entro l'area dell'impianto ed al di sotto del piano di emissione, resta evidentemente ineliminabile la visibilità notturna alla lunga distanza, che potrà essere assimilata ed integrata all'infrastrutturazione che già esiste nell'area industriale limitrofa al porto.

Le foto simulazioni proposte sono ritenute sufficienti ad illustrare il rapporto dell'impianto GNL con il contesto e a manifestarne la compatibilità paesaggistica dai diversi punti di visuale.

B.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

Non si richiede ulteriore documentazione.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI

Il progetto presentato, esaminato sulla base della documentazione iniziale e di quanto ulteriormente trasmesso in termini di chiarimenti e di progetto di mitigazione degli impatti ed integrazione paesaggistica, risulta compatibile con il contesto circostante in quanto la proposta è inserita nell'ambito del porto industriale di Oristano e della circostante area produttiva senza incrementare l'impatto della stessa ed anzi, ove arrivasse a regime la sistemazione a verde del perimetro esterno, inserendo un elemento vegetazionale di miglioramento del contesto.

Le strutture emergenti dallo skyline sono limitate a pochi elementi ed il trattamento cromatico proposto ne faciliterà l'assimilazione allo sfondo naturale. Non sono previste modifiche delle infrastrutture stradali di accesso all'area che è già predisposta dal piano del porto per accogliere mezzi pesanti.

C. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO

Non si rilevano elementi di interesse storico-architettonico nella prossimità dell'area di progetto, né con relazioni di intervisibilità con l'impianto proposto.

D. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Tutto quanto sopra considerato, questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali trasmessi e successivamente integrati, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, esprime parere favorevole alla realizzazione del "Progetto di "Impianto di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione GNL nel porto di Oristano - Santa Giusta", richiedente Società IVI Petrolifera S.p.A., per la seguente motivazione:

- L'impianto del deposito GNL non interferisce con beni di natura architettonica ed è da ritenersi paesaggisticamente ammissibile dal contesto tutelato sulla base delle argomentazioni sopra riportate, nel rispetto della sopra indicata prescrizione esecutiva per le mitigazioni vegetazionali come esposta al punto B2 >.

CONSIDERATO che il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* di questa Direzione generale ABAP, è stato comunque sentito per le vie brevi il 14/01/2020 dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, *Tutela del paesaggio*, della Direzione generale ABAP in merito a quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel suddetto parere per l'Area funzionale *Patrimonio architettonico*, il quale parere non ha tuttavia evidenziato potenziali impatti significativi e negativi sul relativo fattore ambientale e, pertanto, al fine di non aggravare il presente procedimento, si è ritenuto di non dover acquisire il relativo formale contributo istruttorio.

VISTO il parere n. 3189 del 15/11/2019 espresso dalla **Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, reso pubblico sul sito web della medesima Autorità competente in sede statale il 28/11/2019.

CONSIDERATO che l'area interessata dal progetto di cui trattasi risulta gravata dalla tutela paesaggistica stabilita per legge ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 42/2004, così come riportato dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel proprio parere endoprocedimentale del 15/10/2018 sopra integralmente riportato, ma anche documentato correttamente sul sito web "SardegnaGeoportale - Sardegna Mappe Aree Tutelate" della Regione Autonoma della Sardegna, al contrario di quanto in parte erroneamente raffigurato per la stessa fascia di tutela nell'elaborato grafico



denominato “Beni Vincolati (D.Lgs. 42/04)”, ver. 01/08/2018.

CONSIDERATO che il parere n. 3189 del 15/11/2019 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, riferisce “... *che ai sensi dell’art. 26, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. e ii. il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto*”, tuttavia con ciò riportando il non vigente testo dell’art. 26 del D.Lgs. 152/2006, come sostituito integralmente dal D.Lgs. n. 104/2017, art. 15, che tanto non prevede neanche più se non nell’ambito del diverso procedimento unico ambientale di competenza statale di cui all’art. 27 del D.Lgs. 152/2006, in ogni caso non attivato con l’istanza del proponente del 09/08/2018, presentata dopo il 16/05/2017, termine indicato dall’art. 23, co. 1, del D.Lgs. 104/2017 ai fini dell’applicazione delle previgenti disposizioni di legge in materia di VIA, tra le quali quindi la suddetta disposizione dell’allora art. 26, co. 4, del D.Lgs. 152/2006 qui non applicabile.

CONSIDERATI ED ESAMINATI lo Studio di Impatto Ambientale, gli elaborati e le note trasmessi nel corso del presente procedimento dalla Società IVI Petrolifera S.p.A.

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con i relativi pareri sopra integralmente trascritti, ha verificato l’attuale aggiornato quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto, esposto anche dal competente Servizio della Regione Autonoma della Sardegna.

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP;

SENTITO il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonici*, della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che nessuna osservazione del pubblico è pervenuta direttamente alla Direzione generale ABAP, avendo comunque consultato e considerato – come sopra descritto per quanto di competenza di questo Ministero - quelle del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese del 27/09/2019 (non direttamente pervenute alla Direzione generale ABAP per il non esatto indirizzo PEC utilizzato), resa pubblica sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) ha approvato in via definitiva ai sensi dell’articolo 143 del D.Lgs. 42/2004 il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell’8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 ha approvato l’elenco del *Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari* definiti dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (Norme Tecniche di Attuazione, articoli 48 e 51).

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il “*Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014*”, disponendone la pubblicazione sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione n. 39/1 si specifica “... *di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al BURAS n. 17 del 20 maggio 2008 ...*”.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 del 29/12/2016, recante “*Approvazione aggiornamento al 30 settembre 2016 del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari*” (cosiddetto *Repertorio del Mosaico 2016*), resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione il 18/01/2017, ha unilateralmente approvato il “*Repertorio del*



Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2016”, disponendone la pubblicazione sul BURAS.

CONSIDERATO che nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 si delibera “... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014 e pubblicato sul supplemento straordinario n. 54 al BURAS n. 51 del 23 ottobre 2014 ...”.

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 dell’11/04/2017, la Regione Autonoma della Sardegna ha unilateralmente approvato un *addendum* al Repertorio del Mosaico 2016 per quanto riguarda i risultati di alcune copianificazioni paesaggistiche attuate dal 01/10/2016 al 31/03/2017 per l’adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo.

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/24 del 28/03/2017, recante “Atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo, articolo 19, comma 3, lettera c). Legge regionale n. 8 del 2004, articolo 8, comma 3-bis, correzione della rappresentazione cartografica delle grandi aree industriali del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo”, resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione, ha unilateralmente provveduto ad approvare gli ivi citati indirizzi interpretativi e applicativi di competenza delle disposizioni del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo per quanto attiene, tra l’altro, alla vigenza del vincolo paesaggistico tipizzato ed individuato della “Fascia costiera”, determinando di conseguenza e tra l’altro “... di approvare il seguente atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale primo ambito omogeneo: le aree interne ai piani delle aree e dei nuclei industriali, approvati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 1523 del 1967 e nel D.P.R. n. 218 del 1978, che contengono previsioni di dettaglio, con articolazione in aree, specificazione delle destinazioni, indicazione dei parametri edificatori e delle condizioni per l’edificazione, non necessitanti di ulteriori atti di pianificazione, e le cui destinazioni d’uso siano riconducibili a quelle previste dalle zone urbanistiche “D” e “G” del D.A. n. 2266/U del 1983, indipendentemente dalle previsioni riportate negli strumenti urbanistici comunali, sono escluse dall’operatività del vincolo paesaggistico “fascia costiera”, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, lettera c), delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo ...”;

CONSIDERATO che alla suddetta DGR del 28/03/2017 risultano allegate anche le Tavole: 3A - Comune di Oristano; 3B – Comune di Santa Giusta (vigente); 3C – Comune di Santa Giusta (adottato), relative al piano consortile del CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE (Decreto dell’Assessore Enti Locali, Finanza e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna n. 133 del 21/08/1973), nell’ambito del quale ricade il progetto di cui trattasi per la parte relativa al “MET. Collegamento Terminale di Oristano”, con il relativo P.I.D.I. n. 1, quest’ultimo posto all’esterno della “zona umida costiera” individuata dal PPR e dalla DGR n. 33/37 del 30/09/2010.

CONSIDERATO quanto impartito dall’allora Direzione generale BeAP con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto “MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015”.

CONSIDERATO che l’allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle “Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.” (Rev. 4 del 03/12/2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette “Specifiche Tecniche”, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell’allora Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell’allora Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa



documentazione progettuale”.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3/2016 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale, rimessa in realtà - per quanto di competenza di questo Dicastero - alla successiva determinazione del Ministro come stabilito dal DPCM n. 76 del 19/06/2019, art. 14, co. 2, lett. r).

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste per il progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con i pareri sopra integralmente trascritti; visti i contributi istruttori del Servizio II della Direzione generale ABAP; sentito il Servizio III della Direzione generale ABAP; **la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di stretta competenza, **esprime parere tecnico istrutorio favorevole** alla dichiarazione di compatibilità ambientale del **progetto di fattibilità tecnico economica relativo all'Impianto di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione GNL nel Porto di Oristano-Santa Giusta**, localizzato nel Comune di Santa Giusta (OR), nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali dal n. 1 al n. 11, precisando che il presente parere non comprende la valutazione relativa al progetto di connessione e il punto fisico di consegna dell'impianto di cui trattasi al Sistema di Trasporto Metanizzazione Sardegna, in quanto il progetto di tali due interventi non è stato presentato nel presente procedimento VIA dalla Società IVI Petrolifera S.p.A.:

- 1) Lo Studio di fattibilità tecnico economica deve essere aggiornato, in sede di autorizzazione unica dell'impianto, prevedendo:
 - a) la coloritura grigio chiaro, o con altra di eguale efficacia, di tutte le strutture dell'impianto di altezza superiore a quelle della recinzione esterna dell'impianto (ad esclusione delle strutture che devono essere evidenziate per la sicurezza del volo aereo), al fine di mitigare l'impatto visivo di tutte le opere previste nel contesto paesaggistico di riferimento. La recinzione perimetrale dell'impianto deve essere realizzata con coloritura che si avvicini per cromia a quella della cortina vegetazionale realizzata per tre lati all'esterno dell'impianto;
 - b) la modifica delle opere di mitigazione vegetazionale previste lungo la recinzione esterna dell'impianto con l'adozione di uno schema distributivo delle relative essenze arboree a forma di 'fascia boscata' e non ad andamento lineare. Sui lati esterni dell'impianto posti verso il mare (ad ovest) e a nord devono essere adottate essenze arboree autoctone di più elevato sviluppo in altezza, al fine di realizzare una maggiore mitigazione paesaggistica delle opere previste con più elevata altezza;
 - c) che nel Quadro Economico siano accantonate adeguate somme per assicurare l'assistenza archeologica ai movimenti di terra, agli scavi ed ai sondaggi nel sottosuolo di cui alla condizione ambientale n. 4, lett. a), come anche l'esecuzione delle eventuali conseguenti indagini in caso di ritrovamenti a carattere archeologico di cui alla condizione ambientale n. 7, lett. a);
 - d) la verifica della compatibilità paesaggistica della proposta della Regione Autonoma della Sardegna di cui alla prescrizione n. 4 del relativo parere prot. n. 26184 del 13/12/2019, in rapporto alla tutela paesaggistica gravante sull'area e nel suo più immediato intorno, anche attraverso il possibile impiego di pellicole fotovoltaiche e di sistemi di diretta integrazione

26



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- architettonica sulle strutture della pensilina dell'area delle baie di carico;
- e) la redazione di una aggiornata *Relazione paesaggistica*, ai sensi del DPCM 12/12/2005, che verifichi la compatibilità paesaggistica dell'impianto anche alla luce delle previsioni di ottemperanza di tutte le condizioni ambientali stabilite dal decreto di compatibilità ambientale per la presente fase progettuale.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 1. Fase precedente alla progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- 2) Il Progetto Definitivo e, conseguentemente, il Progetto Esecutivo dell'intervento di cui trattasi devono prevedere:
- a) che qualsiasi opera di movimento terra superficiale, di scavo o di sondaggio nel sottosuolo, che possa compromettere anche la stratigrafia archeologica, eventualmente introdotta in variante con il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura di cui trattasi, è soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
- b) che nel Quadro Economico del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo siano confermate adeguate somme per assicurare l'assistenza archeologica ai movimenti di terra, agli scavi ed ai sondaggi nel sottosuolo di cui alla condizione ambientale n. 4, lett. a), come anche l'esecuzione delle eventuali conseguenti indagini in caso di ritrovamenti a carattere archeologico di cui alla condizione ambientale n. 7, lett. a).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – 1. Fase precedente alla progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- 3) La Società IVI Petrolifera S.p.A., con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, deve:
- a) comunicare l'inizio dei lavori - comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere e anche qualora gli stessi siano attivati per lotti successivi - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, inviando contestualmente il cronoprogramma delle attività - comprese quelle di impianto dei cantieri -, al fine di poter predisporre gli opportuni sopralluoghi del personale del predetto competente Ufficio periferico del MiBACT;
- b) comunicare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio il nominativo (con allegato *curriculum*) dell'archeologo professionista incaricato della sorveglianza archeologica di cui alla condizione ambientale n. 4 - lett. a).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - 3. Fase precedente alla cantierizzazione

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.



- 4) La Società IVI Petrolifera S.p.A. deve provvedere a che:
- a) sia effettuata la sorveglianza archeologica continuativa in corso d'opera di tutti i lavori che richiedono scavo, movimento terra o sondaggio che comunque incidano nel sottosuolo, a cura di archeologo professionista in possesso dei requisiti previsti dal DM-MiBACT n. 244 del 20/05/2019, con oneri a carico della Società IVI Petrolifera S.p.A.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- 5) In corso d'opera la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio può impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- 6) Si prescrive alla Società IVI Petrolifera S.p.A.:

- a) ai sensi dell'articolo 90, *Scoperte fortuite*, del D.Lgs. 42/2004, che se durante l'attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le attività di impostazione dei cantieri, ovvero delle relative opere connesse - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: *Patrimonio archeologico*), la quale se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione, richiedendo l'esecuzione di sondaggi preventivi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 42/2004, rimanendo a carico del proponente la redazione e realizzazione – con oneri a proprio carico – di un relativo progetto dettagliato delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;

- b) di rendere edotto il Direttore dei Lavori e le Ditte incaricate dei lavori di quanto già in carico alla suddetta Società IVI Petrolifera S.p.A. relativamente agli obblighi derivanti dalle disposizioni stabilite dal suddetto articolo 90 e, quindi dagli articoli 161, 169 e 175, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico, con particolare riguardo alla tempestiva comunicazione in caso di relative scoperte fortuite – anche dubbie - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla contestuale sospensione dei lavori con mantenimento dello stato di fatto al fine di consentire le verifiche tecniche di legge da parte del medesimo competente Ufficio periferico del MiBACT.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.



- 7) In corso d'opera la Società IVI Petrolifera S.p.A. deve provvedere a che:
- nel caso di ritrovamenti a carattere archeologico durante la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le opere di cantiere e connesse –, la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio possa valutarne l'entità e l'effettivo interesse culturale (se del caso, dovendone stabilire la compatibilità della relativa tutela e conservazione con la fattibilità delle opere in progetto), come anche richiedere l'esecuzione di sondaggi per approfondirne la conoscenza e natura. Sarà cura, in tal caso, della Società IVI Petrolifera S.p.A. di redigere e realizzare – con oneri a proprio carico – un relativo progetto dettagliato delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva approvazione della medesima Soprintendenza;
 - qualsiasi opera di movimento terra, scavo o sondaggio nel sottosuolo, che possa compromettere anche la stratigrafia archeologica, eventualmente introdotta in variante in corso d'opera rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura di cui trattasi o con il Progetto Definitivo o con il Progetto Esecutivo, sia soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
 - il materiale di risulta proveniente dai movimenti di terra superficiali e/o dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, deve essere tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata;
 - le opere di mitigazione vegetazionale previste nello Studio di fattibilità tecnico economica e, quindi, nel Progetto Definitivo e nel Progetto Esecutivo, siano realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi;
 - le opere di mitigazione vegetazionale siano avviate per quanto possibile in contemporanea con l'impianto del cantiere al fine di giungere al termine della realizzazione dei lavori previsti dal presente progetto con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal medesimo progetto;
 - la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio sia costantemente aggiornata sull'andamento dei lavori e su eventuali circostanze imprevedute che dovessero insorgere – in particolar modo per quanto attiene alla tutela dei beni culturali –, rimanendo riservata al medesimo Ufficio la possibilità di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite conformemente alla documentazione di progetto approvata e a regola d'arte;

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- 8) Per le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, deve essere effettuato in continuità con il termine dei relativi lavori il recupero e il ripristino morfologico e tipologico dei siti impegnati dalle relative opere e cantieri.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 5. Fase di rimozione e smantellamento del cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.



- 9) La Società IVI Petrolifera S.p.A., entro sei mesi dal termine della realizzazione del progetto – anche se realizzato per lotti - deve consegnare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio ed alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio:
- a) una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale darà conto del recepimento di tutte le condizioni ambientali indicate dal numero 1) al numero 8).
- Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio
Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: *POST-OPERAM* – 6. Fase precedente la messa in esercizio
Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio
Ufficio MiBACT coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- 10) La Società IVI Petrolifera S.p.A. in fase di esercizio ha l'obbligo:
- a) per tutti gli interventi di mitigazione realizzati su indicazione della presente procedura – sia di tipo edile che vegetazionale - al loro mantenimento in perfetto stato di conservazione al fine di non costituire essi stessi un elemento di degrado delle qualità paesaggistiche dei luoghi interessati;
 - b) per gli interventi di specifica mitigazione vegetazionale, all'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze introdotte entro un anno dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui prima saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo nuovo obbligo di verifica annuale. In ogni caso, deve essere prevista la relativa costante cura colturale (con periodiche potature, rasature e sfalci, come anche con la debita irrigazione in caso di necessità).

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: *POST-OPERAM* – 7. Fase di esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- 11) La Società IVI Petrolifera S.p.A. deve consegnare, cinque anni prima dell'effettivo decommissioning, alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio il *Piano di dismissione* delle opere del progetto di cui trattasi presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ambito di applicazione: Altri aspetti

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: *POST-OPERAM* – 8. Fase di dismissione dell'opera

Verifica di ottemperanza: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio

Ufficio MiBACT coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

Il Responsabile del Procedimento
UOTT n. 1 - Arch. Piero Aebischer
(tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it)

Il Dirigente del Servizio
Arch. Roberto Banchini

IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it